

PRIVACY/Dal Garante 20 mila € di ingiunzione a un medico di famiglia

Le ricette? In busta chiusa

Se un estraneo può sbirciare scatta la sanzione

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Ricette del medico di famiglia in busta chiusa: se lasciate aperte a disposizione dei pazienti scatta la sanzione privacy. Come è capitato a un professionista sanitario destinatario di una ingiunzione di 20 mila euro. È quanto deciso dal Garante della privacy, che ha calato la scure anche su un sito di incontri online (senza Dpo e senza protezioni informatiche) e su un centro di medicina estetica, che ha postato su un social il video con un paziente riconoscibile e il suo naso rifatto.

RICETTE

Il medico di famiglia non può lasciare le ricette per i suoi pazienti in un contenitore posto sul muro esterno del suo studio, senza neppure proteggerle con buste chiuse: si tratta di una illecita diffusione di dati sulla salute. A un professionista sanitario, che non si è attenuto a queste prescrizioni, il Garante ha appli-

cato 20 mila euro di sanzione (ingiunzione n. 11 dell'11/11/2024). Peraltro, il Garante ha confermato che è consentito ai medici di lasciare ai pazienti ricette e certificati presso le sale d'attesa dei propri studi o presso le farmacie, senza doverli necessariamente consegnare di persona. Tuttavia, per impedire la conoscibilità da parte di estranei, è indispensabile che ricette e certificati vengano inseriti in una busta chiusa, tanto più necessaria se a ritirare i documenti sia un terzo delegato. Lasciare ricette e certificati alla portata di chiunque o perfino incustodite, in vaschette poste sui banconi delle farmacie o sulle scrivanie degli studi medici, viola la privacy dei pazienti.

DATING ONLINE

Il sito di incontri online deve nominare il Dpo (responsabile della protezione dei dati), stilare il registro dei trattamenti, stendere la valutazione di impatto privacy, predeterminare i termini mas-

simi di conservazione dei dati. Inoltre, la piattaforma di dating deve essere protetta da una robusta sicurezza informatica, considerato che sono trattati dati relativi all'orientamento sessuale. Per non avere eseguito tutti questi adempimenti il Garante ha irrogato a una società titolare di un sito di dating online la sanzione di 200 mila euro (ingiunzione n. 599 del 7/12/2023). Per il settore dei siti di incontri è la prima ammenda applicata dal Garante. Tra le trasgressioni commesse, che hanno coinvolto circa 1 milione di iscritti, il Garante ha riscontrato: assenza di informative agli interessati, omessa pianificazione dei termini di conservazione dei dati e account non attivi cancellati a caso, mancanza di misure di cifratura o di pseudonimizzazione dei dati sensibili, assenza di sistemi antintrusione.

MEDICINA ESTETICA

Un centro di medicina estetica ha postato sul proprio profilo social un video nel quale,

per più di 30 secondi, appariva il volto riconoscibile di un paziente, con scopi divulgativi relativi agli interventi al naso. L'interessato, che non aveva dato il consenso alle riprese e alla relativa diffusione, ha chiesto la cancellazione del filmato, avvenuta dopo 45 giorni. In tutto quel periodo è avvenuta una illecita diffusione di dati sanitari, per la quale il centro ha meritato una sanzione di 8 mila euro da parte del Garante (ingiunzione n.10 dell'11/11/2024). Prima della diffusione di immagini e informazioni riferite a casi clinici per scopi divulgativi o scientifici, occorre sempre accertarsi che il paziente sia stato preventivamente informato, abbia dato uno specifico consenso o che i suoi dati siano stati resi anonimi.

Diverso è il caso di trattamento di dati per ragioni di cura, per i quali il Garante ha ricordato che non occorre il consenso (articolo 9, par. 2, lett. h), Regolamento Ue 2016/679).

© Riproduzione riservata

IN PRE-CDM

Correttivi al processo civile

In dirittura i correttivi al processo civile. Oggi in preconsiglio dei ministri andrà lo schema di dlgs con disposizioni integrative e correttive al dlgs 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 (delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata). Il provvedimento, all'esame preliminare, punta, si legge nella relazione illustrativa, a "risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla (e della) legislazione vigente". L'art. 3 è quello che contiene gli interventi di maggiore portata, in quanto contempla le modifiche apportate al codice di procedura civile. Ad esempio, si anticipa il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza: non più "entro la prima udienza" ma con il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari. Si è poi voluto dare prevalenza all'interesse alla base della previsione secondo cui l'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, prevedendo esplicitamente la possibilità della sua sostituzione con la trattazione scritta (di grande utilità nei casi, ricorrenti nella pratica, in cui le parti non hanno interesse ad una effettiva illustrazione orale delle questioni controverse) ma disponendo che in questo caso sia sufficiente l'opposizione anche di una sola delle parti perché il giudice revochi il provvedimento e disponga la celebrazione della pubblica udienza (nel regime ordinario, viceversa, il giudice è vincolato alle indicazioni delle parti solo in caso di loro istanza congiunta).

© Riproduzione riservata

Abuso della maggioranza abolire prelazione interna

Scatta lo stop per abuso della maggioranza sulla delibera approvata dalla srl: abolisce la clausola di prelazione interna che consente a un socio di esercitare l'opzione di acquisto sulle quote dell'altro. Ma la modifica dello statuto altera l'equilibrio interno, impedendo al socio di minoranza di rafforzare la sua posizione nella srl: il tutto in violazione del canone di buona fede oggettiva che deve ispirare l'esecuzione del contratto di società. L'abuso della maggioranza, in particolare, si configura quando c'è un'attività fraudolenta che lede diritti - di partecipazione e patrimoniali - dei soci di minoranza. Così la Cassazione civile, sez. I, sentenza 4034 del 14/2/2024. È accolto uno dei motivi del ricorso proposto da uno dei tre soci, titolare di 1/3 delle quote: cancellata la prelazione, la seconda socia è libera di cedere una parte di quote alla terza, una società, che così ottiene il controllo della srl. Sbaglia la Corte d'appello a riformare la decisione del tribunale ritenendo legittima la delibera sul rilievo che il socio-ricorrente sarebbe rimasto in minoranza anche se la clausola di prelazione non fosse stata abolita; un conto è che ciascun socio abbia circa un terzo delle quote, il che impone alla parti di raggiungere un accordo; un altro è restare l'unico socio di minoranza mentre l'altro diventa di maggioranza e può determinare le sorti della compagine. E l'abuso di maggioranza si configura proprio quando il voto in assemblea non trova alcuna giustificazione nell'interesse della società ma ne persegue uno personale, antitetico a quello dell'ente. Quando tra minoranza e minoranza si contrappongono interessi della stessa natura, negoziali o meno, opera il principio della maggioranza perché chi aderisce al contratto sociale ne accetta le regole. Ma il principio non vale laddove a interessi negoziali se ne contrappongono altri di diversa natura, che puntano a pregiudicare o a escludere il singolo o una minoranza: l'ordinamento non può tutelare poteri esercitati con condotte contrarie alla buona fede oggettiva. Il diritto di prelazione, nella specie, viene abolito il 28 marzo e già il 15 aprile la socia trasferisce le quote alla società. Parola al giudice del rinvio.

© Dario Ferrar

La foto dell'investigatore fa prova dell'infedeltà

Le foto dell'investigatore privato sono una prova valida dell'infedeltà che inchioda il coniuge fedifrago all'addebito della separazione. La Corte di cassazione civile con l'ordinanza numero 4038 depositata il 14 febbraio 2024 ha respinto il ricorso di una donna che aveva tradito il marito. Inutile per la difesa di lei tentare di non far ammettere nel giudizio di separazione le relazioni e le foto scattate dall'investigatore. Sul punto gli Ermellini hanno spiegato che la relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti. Infatti, le relazioni investigative erano formate anche da materiale fotografico, la cui utilizzabilità a fini decisori - scrive a chiare lettere il Supremo collegio - è espressamente riconosciuta dall'art. 2712 cod. civ., anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto; nel senso che, neppure il disconoscimento esclude l'autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori. In particolare, la giurisprudenza di legittimità, ha già chiarito che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni e quindi, le immagini. Ma non è tutto. La donna non era riuscita a dimostrare neppure che la crisi coniugale era precedente alla sua relazione sentimentale. Infatti, l'antiorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata